

# Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

**Modifica del 28 novembre 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 dicembre 2013<sup>1</sup> sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è modificata come segue:

*Art. 17 cpv. 1 lett. l e m*

<sup>1</sup> Il servizio competente della gestione di AFIS cancella i dati segnaletici di natura biometrica di cui all'articolo 2 rilevati a una determinata persona:

- l. dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività ai sensi degli articoli 67 del Codice penale, 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>2</sup> (CPM) o 16a capoverso 1 DPMIn;
- m. dieci anni dopo la fine del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67b del Codice penale, 50b CPM o 16a capoverso 2 DPMIn.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 361.3  
<sup>2</sup> RS 321.0

